



Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

**ORDINANZA N. 5 del 06-02-2024**

**OGGETTO: QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE– INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 5 -9 FEBBRAIO 2024**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006, Norme in materia Ambientale;

**VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla “qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE e fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre il limite dei 40 µg/ m<sup>3</sup> come media annuale per il materiale particolato PM10;

**VISTA** la Legge Regionale n. 27/2016, (modifiche alla Legge Regionale n. 9/2010), che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

**VISTA** la Legge Regionale 74/2019, la quale detta Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal D. Lgs 155/2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente;

**VISTA** la Legge Regionale 26/2021, la quale definisce ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal D.Lgs 155/2010. *Modifiche alla L.R. 74/2019.*

**VISTA** la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

**VISTA** la DGR 228/2023 avente oggetto “L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di

inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016”;

**PRESO ATTO** delle linee guida per la redazione dei P.A.C., contenute nell'allegato 6 della citata D.G.R. 228/2023, e in particolare delle disposizioni di cui al paragrafo 4, “Interventi contingibili ed urgenti per i comuni delle aree di superamento Piana “Prato-Pistoia” e “Piana Lucchese”, che, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, fra i quali ricade anche il Comune di Pescia, in caso di raggiungimento dell'I.C.Q.A. pari a 2, prevede l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare, da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

**CONSIDERATO CHE**, in caso di raggiungimento dell'ICQA di livello 2, le suddette linee guida per la redazione del P.A.C. prevedono di attivare l'intervento contingibile ed urgente numerato “C5 - limitazioni alla circolazione dei veicoli nel centro abitato dei comuni appartenenti alle aree di superamento piana lucchese”, che stabilisce: - divieto di circolazione veicolare nel centro abitato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale o inferiore a Euro 4; - divieto di circolazione veicolare nel centro abitato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 2;

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**ATTESO CHE** ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 38 del 31.10.2023 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024 nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (di cui al D.M. Ministeriale n. 186/2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO CHE**, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**VISTA** la nota pervenuta via e-mail in data 03.02.2024 dalla Regione Toscana, con la quale

si comunica il raggiungimento del I.C.Q.A. di livello 2 e si invita pertanto ad emettere le ordinanze sulla limitazione alla circolazione dei veicoli o a prorogare le ordinanze in essere;

**PRESO ATTO CHE** in data 03.02.2024, per la piana Lucchese, A.R.P.A.T. ha rilevato che valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria (ICQA) è uguale a 2, come desumibile dalla tabella Comune di Pescia "PM10 - Valutazione indice ICQA secondo la DGRT 814/2016 nelle Aree di superamento", pubblicata sul sito ufficiale della stessa Agenzia;

**RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO**, in via precauzionale, dover adottare un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

## ORDINA

**Per il periodo 5 - 9 Febbraio 2024 per una durata di cinque (5) giorni consecutivi:**

**IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ORARIO 8,30 - 18,30 CON VALENZA NEI CENTRI ABITATI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER I SEGUENTI VEICOLI;**

(se in scadenza in un giorno festivo o prefestivo, è automaticamente prorogata al giorno successivo feriale).

| <b>TRASPORTO PERSONE</b>                                |   |
|---|---|
| <b>Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel</b> | Categorie M1, M2, M3 secondo definizione da Codice della Strada |

| <b>TRASPORTO MERCI</b>                                  |   |
|---|---|
| <b>Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel</b> | Categorie N1, N2, N3 secondo definizione da Codice della Strada |

*Catego  
M1,  
M2,  
M3  
second*

| <b>CICLOMOTORI E<br/>MOTOCICLI</b>                      |   |
|---|---|
| <b>Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel</b> | Categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 secondo definizione da Codice della Strada |

*definiz  
da  
Codice  
della  
Strada*

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- a. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;*
- b. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico e scolastico;*
- c. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);*
- d. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);*
- e. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);*
- f. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);*
- g. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;*
- h. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;*
- i. veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;*
- j. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);*

## **AVVERTE**

- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 e per quanto applicabili i commi 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

## **INFORMA**

Che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è l'Arch. Anna Maria Maraviglia, Responsabile U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico del Comune di Pescia

## **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni.
2. Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
3. Che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti- inquinamento con veri fiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
4. La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Provincia di Pistoia, Arpat Dipartimento di Pistoia, ASL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica, Prefettura, Soc. Autolinee Toscane S.p.A.
5. Che la validità del presente atto, se in scadenza in un giorno festivo o prefestivo, è automaticamente prorogata al giorno successivo feriale.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.